

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

per: (spuntare il caso che ricorre)

- AFFITTACAMERE
- CASA/APPARTAMENTI PER VACANZE
- CASA PER FERIE
- BED & BREAKFAST

(Legge Regionale 6-8-2007 n. 13 - Art. 19 Legge 241/90)

Il/La sottoscritto/a

(spuntare il caso che ricorre)

quale Ditta individuale avente il seguente Cod. Fiscale

quale Rappresentante Legale della

avente il seguente Codice Fiscale

SEGNALA

che inizierà l'attività di (spuntare il caso che ricorre)

- AFFITTACAMERE
- CASA/APPARTAMENTI PER VACANZE
- CASA PER FERIE
- BED & BREAKFAST

a far data dal **nei locali ubicati in Grottaferrata Via/Piazza**
 al civ. .

ATTENZIONE ! la S.C.I.A. è immediatamente efficace, come stabilito dal vigente art. 19 della legge 241/90, pertanto l'attività può essere iniziata contestualmente al deposito della presente all'Ufficio Protocollo di questo Comune, ovvero alla data sopra indicata qualora la data di deposito della S.C.I.A. e l'inizio dell'attività siano diversi (la data d'inizio dell'attività non può essere antecedente a quando viene consegnata la presente, se non è indicata, in forza dell'immediata efficacia della presente segnalazione, sarà considerata quale data d'inizio dell'attività il giorno di avvenuta ricezione all'Ufficio Protocollo della Segnalazione).

É importante che la data sopra indicata corrisponda all'effettivo avvio dell'esercizio, qualora, successivamente all'avvenuto deposito della presente, non corrisponda più al reale inizio dell'attività occorre darne comunicazione a questo Ufficio.

A tal fine, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità

D I C H I A R A

- ✓ di essere nato a [] (Prov. []) il [] e di essere residente in [] (Prov. []) Via/P.zza [] n° [] CAP [] tel. [] e-mail [] ;
- ✓ che l'Impresa è iscritta al relativo Registro della CCIAA di [] al n° []
- ✓ che la superficie complessiva è di mq. [] di cui mq. [] riservati all'attività;
- ✓ di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in atto, di non avere fallimento in corso, di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a e che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n°490 (*certificazione antimafia*);
- ✓ che non sussistono le cause ostative di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.L.P.S. (*si vedano le pagine seguenti per i riferimenti normativi*);
- ✓ di aver assolto gli obblighi scolastici;
- ✓ per quanto riguarda l'istruzione obbligatoria dei figli:
- di non avere figli;
 - di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei figli;
 - di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti a frequentare la scuola;
 - di avere figli che frequentano la scuola dell'obbligo;
- ✓ che le copie allegate sono conformi agli originali;

DICHIARAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

- ✓ **che l'attività avrà la seguente denominazione:** (*insegna*)

[]

- ✓ che l'attività ha n° [] camere, suddivise in n° [] singole, n° [] doppie, n° [] triple, altro [] per un totale di n° [] posti letto e di n° [] servizi igienici;

- ✓ che l'attività offre i seguenti servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori:

(*spuntare il caso che ricorre*)

- punti cottura per uso autonomo ospiti;
- somministrazione di pasti e bevande;
- cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti;
- servizio di mensa;
- servizio lavanderia e stireria self-service;
- servizio di tavola calda o self-service;
- servizio deposito bagagli;

(*altro*) []

[]

- ✓ che l'attività si svolgerà nel seguente periodo []

[]

ULTERIORI ANNOTAZIONI E ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE S.C.I.A.

Allega, al fine del completamento dell'istruttoria, la seguente documentazione:

(spuntare i documenti che si allegano – i seguenti documenti devono obbligatoriamente essere allegati)

- copia del documento di riconoscimento** in corso di validità;
- planimetria** dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell'immobile, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza;
- copia dell'atto Costitutivo**, per le Società/Associazioni/Organismi collettivi, con l'indicazione della finalità dell'ente, dell'associazione senza scopo di lucro o dell'ente religioso, nonché dello statuto se esistente;
- atto di disponibilità dei locali**, incluso l'atto di assenso a firma autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché, in caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i comproprietari;
- certificazione** rilasciata da soggetto abilitato in merito alla conformità delle strutture ricettive e dei relativi impianti alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e di prevenzione incendi, ovvero asseverazione di tecnico abilitato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva, per le sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità;
- ricevute** comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute;
- regolamento interno** della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
- polizza assicurativa** per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
- per i bed and breakfast**, nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari, attestazione della comunicazione formale, attraverso **raccomandata con ricevuta di ritorno, all'amministratore dell'assemblea condominiale**, dell'attività che si intende avviare;
- verbale dell'assemblea dei soci** (qualora trattasi di Società o Associazione) **di nomina del gestore** dell'esercizio ricettivo (se diverso dal Rappresentante Legale);
- copia del certificato di agibilità/abitabilità** dei locali.

Note:

Lì,

--

Il dichiarante ⁽¹⁾

Il rappresentante ⁽¹⁾

.....

⁽¹⁾ Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive.

ALLEGATO "A"

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE

(figura prevista per le Società/Assoc.ni/Organismi Collettivi nel caso l'attività non è svolta direttamente dal Rapp.te Legale)

Il/La sottoscritto/a							
nat	il	/	/	a		Prov.	
residente a						Prov.	
Via/P.zza					civ.	CAP	
Codice Fiscale							

D I C H I A R A

di avere accettato l'incarico di gestore e rappresentante, ai sensi dell'art. 93 del T.U.LL.P.S., della Società/Associazione/Organismo collettivo denominata/o
(specificare la denominazione)

--

per l'attività di

ed inoltre, ai sensi art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, **sotto la sua personale responsabilità, dichiara:**

- ✓ che non sussistono nei propri confronti le cause ostative di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.LL.P.S. (si vedano le pagine seguenti per i riferimenti normativi);
- ✓ di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in atto, di non avere fallimento in corso, di non essere stato/a dichiarato/a fallito/a e che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n°490 (certificazione antimafia);
- ✓ di aver assolto gli obblighi scolastici;
- ✓ per quanto riguarda l'istruzione obbligatoria dei figli:
 - di non avere figli;
 - di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei figli;
 - di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti a frequentare la scuola;
 - di avere figli che frequentano la scuola dell'obbligo;

Data

Firma ⁽¹⁾

.....

⁽¹⁾ Allegare la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità di chi sottoscrive.

NOTE sulla corretta compilazione del modello:

1) Nel caso di società l'autocertificazione di non avere condanne/fallimenti/divieti ecc..., come da presente modello, deve essere rilasciata come segue:

- da tutti i soci in caso di S.n.c.;
- dai soci accomandatari in caso di S.a.s.;
- dal legale rappresentante e da chi ha potere di firma in caso di società di capitali.

Gli ulteriori modelli eventualmente necessari per la suddetta autocertificazione da parte di altri soci possono essere ritirati presso l'Ufficio Polizia Amministrativa;

2) La presente dichiarazione deve essere necessariamente firmata, per le Società / Associazioni / Organismi collettivi, anche dall'eventuale rappresentante designato quale gestore, che deve possedere i requisiti soggettivi indicati nell'allegato "A";

3) L'attività potrà essere intrapresa contestualmente al deposito della presente, in duplice copia, all'Ufficio Protocollo del Comune. Tale attività potrà tuttavia essere interrotta d'autorità qualora vengano riscontrate irregolarità o mendaci dichiarazioni all'interno della stessa. Copia della presente, munita del timbro di protocollo del Comune o di ricevuta di ritorno della raccomandata inoltrata, dovrà essere conservata presso l'esercizio dell'attività.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Codice della Privacy – D.Lgs 196/2003

Trattamento dei dati:

Il conferimento dei dati previsti nel presente procedimento, salva diversa indicazione, ha carattere obbligatorio ed è causa di interruzione/sospensione del procedimento la mancata trasmissione degli stessi.

Modalità di trattamento:

I dati verranno trattati mediante archiviazione cartacea, in fascicoli individuali e chiusi in armadi dotati di serratura e tramite sistemi elettronici ed informatici di archiviazione, in Personal Computers protetti da password di accesso.

Comunicazione e diffusione:

La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 mediante comunicazione a uffici interni ed amministrazioni esterne e/o pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Responsabile del trattamento dati è :

Dr.ssa Ivana rasi quale Responsabile del Servizio Attività Produttive.

Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:

Ufficio Polizia Amministrativa – Piazzetta Eugenio Conti, 1 – Tel. 06-945401631

OBBLIGHI DEL TITOLARE/GESTORE:

Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o contenuti nella segnalazione di inizio attività, almeno trenta giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.

È tenuto, altresì, a comunicare al comune le eventuali modifiche dei periodi di chiusura e i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari almeno trenta giorni prima del verificarsi degli eventi stessi.

ATTENZIONE!!!

Apporre all'esterno, in posizione visibile al pubblico e con adeguato decoro, una targa riportante la denominazione, la classificazione, l'eventuale specificazione aggiuntiva, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal comune, o il numero e la data di presentazione della segnalazione di inizio attività

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO richiamate nel presente modello

T.U.LL.P.S.

(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art.11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art.12. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

Art.92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Regolamento del T.U.LL.P.S.

Art.152. Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

Legge 7-8-1990 n. 241 (Testo aggiornato al 10/08/2010)

Art.10-bis. **Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.**

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Art.19. **Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.**

1. **Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato**, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' **articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 6 agosto 2008, n. 133**, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. **L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.**

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

(...omissis)

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredo la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art.20. **Silenzo assenso.**

1. **Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda**, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

Art.21. **Disposizioni sanzionatorie**

1. **Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.**

(...omissis)

L.R. 6-8-2007 n. 13

Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere

Capo III - Imprese turistiche ed attività ricettiva

Sezione I - Definizioni

Art.21 - Imprese turistiche.

1. Sono imprese turistiche, ai sensi dell'*articolo 7*, commi 1 e 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, ivi compresi gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei STL, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. La Regione, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni delle attività svolte e dei servizi offerti dalle imprese turistiche.

Art.22 - Attività ricettiva.

1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi accessori e connessi.

Sezione II - Strutture ricettive

Art.23 - Individuazione delle strutture ricettive.

1. Le strutture ricettive si distinguono in:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) strutture ricettive extralberghiere;
- c) strutture ricettive all'aria aperta.

2. Sono strutture ricettive alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite e unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina.

3. Sono strutture ricettive extralberghiere le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o gruppi, organizzate e gestite da persone fisiche, società, enti pubblici o privati senza scopo di lucro, da enti religiosi, da associazioni per il conseguimento di finalità ricreative, assistenziali, sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da enti pubblici o privati per il soggiorno dei propri dipendenti.

4. Sono strutture ricettive all'aria aperta i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno sia di turisti prevalentemente provvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di pernottamento. Nelle strutture ricettive all'aria aperta oltre ai servizi è consentita l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione quali tende, caravan, roulotte, case mobili, maxicaravan e bungalow.

5. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili soggetti ai vincoli di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) e successive modifiche ed ammobiliate con arredi d'epoca possono assumere la specificazione aggiuntiva di "residenze d'epoca".

6. L'individuazione e le caratteristiche delle singole strutture ricettive sono stabilite nei regolamenti regionali di cui all'articolo 56. *(di seguito riportato per estratto)*

Art.24 - Periodi di apertura e gestione unitaria.

1. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l'applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo

nonché la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.

Sezione III - Esercizio delle attività ricettive

Art.26 - Autorizzazione all'esercizio delle attività.

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura è situata, che ne trasmette copia alla provincia. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

Sezione IV - Disposizioni comuni. Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative

Art.28 - Comunicazione a fini statistici.

1. Tutti i soggetti titolari di autorizzazione o gestori di esercizio ricettivo comunicano gli arrivi e le presenze all'amministrazione provinciale competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Art.29 - Comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura.

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per le nuove strutture ed i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata prima dell'apertura. Il nuovo gestore di una struttura ricettiva, entro un mese dal subentro, ha la facoltà di modificare i prezzi in vigore. Hanno, altresì, la facoltà di modificare i prezzi il titolare o il gestore che hanno ottenuto un cambiamento della classificazione, entro trenta giorni dal cambiamento stesso.

3. Di norma i prezzi comunicati valgono per tutto l'anno successivo. In presenza di esigenze di carattere eccezionale gli operatori hanno la facoltà di comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, a modifica di quelli comunicati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.

4. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi comunicati. È, tuttavia, consentita l'applicazione di prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:

- a) per periodi continuativi di soggiorno pari o superiore a quindici giorni;
- b) per gruppi organizzati composti di almeno dieci persone e guide, accompagnatori e interpreti al seguito di detti gruppi;
- c) per bambini fino a dodici anni;
- d) per partecipanti a meeting, congressi, convegni ed iniziative particolari, realizzati dalla struttura ricettiva ospitante o in regime di convenzione con gli organizzatori dell'evento;
- e) per iniziative promozionali che le strutture ricettive intendano promuovere, previa comunicazione alla provincia competente per territorio con l'indicazione del periodo di svolgimento delle iniziative stesse.

5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nei termini comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 31, comma 7. In caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi al termine previsto, è consentita l'applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa.

6. La provincia provvede alla verifica ed alla vidimazione delle comunicazioni pervenute e ne trasmette copia al titolare della struttura ricettiva e copia alla Regione. La provincia provvede, altresì, alle attività connesse alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive.

7. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, i titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente il periodo di apertura, annuale o stagionale, relativo all'anno successivo.

Regolamento Regionale n. 16/2008 - Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere

Art. 2 - Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "affittacamere", le strutture ricettive composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici;
- b) "ostelli per la gioventù", le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. Tali strutture possono ospitare ragazzi al di sotto dei quattordici anni per periodi di vacanza estiva o invernale solo se provvisti di accompagnatore. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a sessanta giorni;
- c) "case e appartamenti per vacanze", gli immobili arredati per l'affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - 1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;
 - 2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze;
- d) "case per ferie", le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché, da altri enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari;
- e) "alloggio e prima colazione" o "bed and breakfast", il servizio offerto da parte di coloro che nell'abitazione hanno residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con relativi posti letto. Tale servizio, svolto con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività pari almeno a sessanta giorni l'anno anche non consecutivi, ridotti a trenta giorni l'anno in Comuni sprovvisti di altre strutture ricettive, in un massimo di tre camere con non più di sei posti letto, comprende la prima colazione ed è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a novanta giorni;

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio delle attività.

Comma 1. (... omissis)

Comma 2. Alla domanda sono altresì allegati i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione sostitutiva ... (già prevista nel presente modello);
- b) l'atto costitutivo e lo statuto, esclusivamente per le società;
- c) l'atto costitutivo con l'indicazione della finalità dell'ente, dell'associazione senza scopo di lucro e dell'ente religioso, nonché dello statuto se esistente;
- d) la planimetria dell'unità immobiliare o della porzione immobiliare o dell'immobile, sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o ordine professionale, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione della superficie utile dei vani, dell'altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza;
- e) la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei locali, quali, in particolare, gli atti di compravendita, locazione, usufrutto, incluso l'atto di assenso a firma autentica del proprietario o usufruttuario se diverso dal dichiarante, nonché, in caso di comproprietà, l'atto di assenso di tutti i comproprietari;
- f) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente attestante la conformità urbanistica e catastale alla normativa vigente;
- g) la certificazione rilasciata da soggetto abilitato sulla conformità delle strutture ricettive e dei relativi impianti alla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi;
- h) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva, per le sole case per ferie, la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l'ospitalità;
- i) le ricevute comprovanti il pagamento di eventuali imposte qualora dovute;
- l) regolamento interno della struttura se previsto, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
- m) documento attestante la stipula di apposita assicurazione per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;
- n) per i bed and breakfast, nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari, attestazione della comunicazione formale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, all'amministratore dell'assemblea condominiale, dell'attività che si intende avviare.